



**AMBITO TERRITORIALE B2**

**COMUNE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO**

**CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 30 T.U.E.L. del D. Lgs.  
n. 267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-  
SANITARI AMBITO TERRITORIALE B2 (D.G.R.C. n.320/2012)  
III° PIANO SOCIALE REGIONALE TRIENNIO 2016/2018**

Convenzione tra le Amministrazioni Comunali ricadenti nell'Ambito Territoriale B2 (DGRC. n.320/2012), la Provincia di Benevento e, in materia di integrazione socio-sanitaria, l'ASL BN1, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata delle attività previste nel Piano Sociale di Zona ai sensi della L. n.328/2000 e L.R. n.11/2007.

L'anno 2016 il giorno 31 del mese di maggio 2016 sono intervenuti i Sigg.:

1 CLAUDIO RICCI , nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO il 8/06/1958 , il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Giorgio in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

2 IDA ANTONIETTA ALBANESE, nata a APICE il 7/06/1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Apice in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

3 MICHELANTONIO PANARESE , nato a BUONALLBERGO il 12/03/1968, il quale interviene nel presente atto nella

qualità di Sindaco del Comune di Buonalbergo in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

4 ARMANDO ROCCO , nato a BENEVENTO il 02/02/1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Calvi in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

5 VITO FUSCO , nato a BENEVENTO il 16/06/1972, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castelpoto in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

6 GIUSEPPE FUCCI , nato a CAUTANO il 12/10/1954, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Cautano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

7 TOMMASELLI GIUSEPPE, nato a Foglianise il 24/02/1954, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Foglianise in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

8 DOMENICO VESSICHELLI , nato a BENEVENTO il 08/04/1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Paduli in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

9 MAURO DE IESO, nato a WALD (SVIZZERA) il 28/04/1968, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pago Veiano in nome, per conto e

nell'interesse del quale agisce;

10 ANTONIO MICHELE, nato a PESCO SANNITA il 14/06/1960,

il quale interviene nel presente atto nella qualità di

Sindaco del Comune di Pesco Sannita in nome, per conto e

nell'interesse del quale agisce;

11 DOMENICO MASONE , nato a PIETRELCINA il 25/06/1955, il

quale interviene nel presente atto nella qualità di

Sindaco del Comune di Pietrelcina in nome, per conto e

nell'interesse del quale agisce;

12 MARIO MEOLA , nato a BENEVENTO il 08/11/1946, il quale

interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del

Comune di Ponte in nome, per conto e nell'interesse del

quale agisce;

13 ANGELO CIAMPI , nato a BENEVENTO il 29/05/1969, il

quale interviene nel presente atto nella qualità di

Sindaco del Comune di San Martino Sannita in nome, per

conto e nell'interesse del quale agisce;

14 GIOVANNI TOMMASO MANGANIELLO , nato a BENEVENTO

il 17/01/1980, il quale interviene nel presente atto nella

qualità di Sindaco del Comune di San Nazaro in nome, per

conto e nell'interesse del quale agisce;

15 FERNANDO ERRICO , nato a APICE il 07/02/1957, il quale

interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del

Comune di San Nicola Manfredi in nome, per conto e

nell'interesse del quale agisce;

16 FABBRIZIO D'ORTA, nato a BENEVENTO il 20/02/1970, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Cupolo in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

17 ROMEO PISANI , nato a SANT'ARCANGELO TRIMONTE il 17/04/1937, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

18 ERASMO CUTILLO, nato a TORRECUSO il 12/06/1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Torrecuso in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

19 RAFFAELE SCARINZI , nato a VITULANO il 06/03/1963, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Vitulano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

20 \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_ dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

21 \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_ dell'Amministrazione Provinciale Benevento in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

**PREMESSO:**

- che l'art 131 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- che la legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e sociosanitario;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti ai servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO:**

la Delibera della G.R.C. n.320/12 con cui è stato stabilito che l'Ambito Territoriale B02 è composto dai

Comuni di: San Giorgio del Sannio, Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano;

- la Legge Regionale n.11 del 23 ottobre 2007 pubblicata sul BURC n. 57 del 31 ottobre 2007 " Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328" la quale prevede che i Comuni adottino, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale dell'Ambito Territoriale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge Regionale n.15 /2012 di modifica dell'art.11, comma 3, lett. d) della L.R. n.11/2007;

- il verbale n. 7 del 28/04/2016 con cui il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B2 ha espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso lo strumento della convenzione, approvando il relativo schema all'uopo predisposto, individuando il Comune di San Giorgio del Sannio quale Ente Capofila.;

- che, successivamente, con deliberazione della Giunta

Regionale della Campania n. 869 del 29 dicembre 2015,  
pubblicata sul BURC n. 2 del 11/01/2016, è stato  
approvato il Piano Sociale Regionale 2016-2018 che  
definisce, tra l'altro, i principi di indirizzo e  
coordinamento per la programmazione e la realizzazione,  
da parte degli enti locali associati, del sistema  
integrato di interventi e servizi sociali nel triennio;

**RILEVATO:**

- che, per ottemperare all'obbligo di gestire in forma  
associata il Piano di Zona dei servizi sociali e  
socio-sanitari, così come previsto dalla normativa di  
riferimento, con deliberazioni consiliari, tutte  
esecutive ai sensi di legge, i sottoelencati Enti:

1 - Comune di San Giorgio del Sannio deliberazione  
Consiglio Comunale n.8 del 12/05/2016;

2 - Comune di Apice deliberazione Consiglio Comunale n.18  
del 17/05/2016;

3 - Comune di Buonalbergo deliberazione Consiglio  
Comunale n. 12 del 27/05/2016;

4 - Comune di Calvi deliberazione Consiglio Comunale  
n.11 del 11/05/2016;

5 - Comune di Castelpoto deliberazione Consiglio Comunale  
n.24 del 11/05/2016;

6 - Comune di Cautano deliberazione Consiglio Comunale  
n.15 del 08/06/2016;

7 - Comune di Foglianise deliberazione Consiglio

Comunale n.14 del 28/06/2016;

8 - Comune di Paduli deliberazione Consiglio Comunale

n.15 del 31/05/2016;

9 - Comune di Pago Veiano deliberazione Consiglio

Comunale n.17 del 23/05/2016;

10 - Comune di Pesco Sannita deliberazione Consiglio

Comunale n.4 del 13/05/2016;

11 - Comune di Pietrelcina deliberazione Consiglio

Comunale n.12 del 24/06/2016;

12 - Comune di Ponte deliberazione Consiglio Comunale n.

20 del 13/06/2016;

13 - Comune di San Martino Sannita deliberazione

Consiglio Comunale n.16 del 26/05/2016;

14 - Comune di San Nazzaro deliberazione Consiglio

Comunale n.12 del 28/05/2016;

15 - Comune di San Nicola Manfredi deliberazione

Consiglio Comunale n.13 del 25/05/2016;

16 - Comune di Sant'Angelo a Cupolo deliberazione

Consiglio Comunale n.21 del 01/06/2016;

17 - Comune di Sant'Arcangelo Trimonte deliberazione

Consiglio Comunale n.16 del 24/05/2016;

18 - Comune di Torrecuso deliberazione Consiglio Comunale

n. 17 del 14/06/2016;

19 - Comune di Vitulano deliberazione Consiglio Comunale



n.11 del 31/05/2016;

20 - Provincia di Benevento;

21 - Azienda Sanitaria di Benevento;

hanno approvato lo schema della presente convenzione

nella seduta del C.I. con verbale n.7 del 28/04/2016;

Tutto ciò premesso tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - Oggetto.**

1.La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi sociali e sociosanitari programmati nel Piano Sociale di Zona da parte degli Enti convenzionati.

**Art. 2 - Finalità.**

1.La gestione associata dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, che costituiscono lo strumento sinergico attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei

servizi sull'intero territorio.

2.L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

### **Art. 3 - Obiettivi.**

1.L'organizzazione del Piano Sociale di Zona deve essere improntata ai seguenti obiettivi:

a. consolidare i sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b. qualificare la stessa attivando risorse anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte, con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;

e. garantire la risposta alle richieste di informazione,

di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

f. perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione dei cittadini delle forze sociali, economiche e sindacali.

L'organizzazione del Piano di Zona e l'esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### **Art. 4 - Durata.**

La durata della convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data della stipula della stessa e, comunque, coincidente con la realizzazione del triennio del III^ Piano Sociale Regionale.

2. La convenzione è rinnovata con l'assenso esplicito di tutti gli Enti aderenti, salva la possibilità per gli stessi di porre in essere le procedure di recesso e di scioglimento anticipato con le modalità indicate negli articoli successivi.

3. Gli Enti associati provvederanno, entro e non oltre il 30 maggio 2016, all'approvazione da parte dei Consigli Comunali della Convenzione ex art. 30 del TUEL in D.Lgs. n. 267/2000 per la disciplina della progettazione e gestione associata delle funzioni dei servizi di Ambito

compresi nel Piano Sociale di Zona così come approvato in coordinamento istituzionale.

#### **Art. 5 - Soggetto capofila.**

Il Comune di San Giorgio del Sannio viene individuato quale soggetto capofila dell'Ambito Territoriale B02 a cui sono attribuite responsabilità organizzative e amministrative. Il Comune capofila, nell'espletamento delle attività, assicura l'imparzialità e la massima attenzione nell'interesse generale del proprio operato, in relazione alle esigenze dei cittadini di tutti i Comuni convenzionati.

Esso, altresì, garantisce un rapporto di massimo dialogo e confronto con gli Enti convenzionati al fine di venire incontro, nei limiti della ragionevolezza, ad ogni loro esigenza e di scongiurare qualsiasi potenziale controversia nell'esclusivo interesse della popolazione dell'Ambito.

#### **Art. 6 - Funzioni del Soggetto capofila.**

1. Il Soggetto capofila, attraverso l'Ufficio di Piano, svolgerà le seguenti funzioni:

attività di gestione amministrativa e contabile del Piano Sociale di Zona;

ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona;

verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le disposizioni di cui alla presente convenzione;  
fornire agli Enti partecipanti tutte le informazioni sul Piano di Zona ai fini della sua attuazione.

2. Il Sindaco del Comune Capofila p.t. assume la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale B02 nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

3. Il Sindaco del Comune Capofila p.t. riveste la carica di Presidente del Coordinamento Istituzionale e verifica che le direttive del Coordinamento siano correttamente applicate.

#### **Art. 7 - Organi della Convenzione**

Sono organi della Convenzione:

- ✓ Il Coordinamento istituzionale
- ✓ Il Presidente
- ✓ Il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
- ✓ Il gruppo di rappresentanza con funzioni meramente consultive e non vincolanti per i Comuni Associati, composto da n. 4 componenti in rappresentanza delle n. 4 aree geografiche costituenti l'Ambito Territoriale B2, in costante raccordo con il presidente del Coordinamento istituzionale per l'esame delle problematiche di programmazione e di gestione associata dei servizi.

✓ Ufficio di piano

### **Art. 8 Coordinamento Istituzionale**

1. Il Coordinamento Istituzionale è composto, così come previsto dall'art.11, comma 2, della L.R. n.11/2007, dai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale B2 e dal Presidente della Provincia; in materia di integrazione socio-sanitaria, dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale B2, dal Presidente della Provincia e dal Direttore Generale ASL Bn1, o loro delegati.

2. Possono essere delegati dai Sindaci dei Comuni aderenti, con delega scritta, per la partecipazione alle sedute del Coordinamento Istituzionale e con diritto di voto, i consiglieri comunali eletti o gli assessori in carica.

3. Il rappresentante della Provincia non concorre a determinare il numero legale per la validità delle sedute e non ha diritto di voto.

4. Il rappresentante dell'Asl Bn1 non concorre a determinare il numero legale per la validità delle sedute, non ha diritto di voto e sarà convocato al Coordinamento Istituzionale solo in materia di integrazione socio-sanitaria.

5. Il Coordinamento è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.

6. Il Coordinamento è presieduto dal Sindaco del Comune Capofila in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente nominato dal Coordinamento Istituzionale.

7. Il Coordinamento deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta 1/3 dei componenti, entro tre giorni da tale richiesta. L'avviso di convocazione delle riunioni del Coordinamento Istituzionale deve contenere l'ordine del giorno analitico delle proposte di deliberazioni in discussione.

8. Le proposte di deliberazione, sottoscritte dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano e, per quelle comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Piano d'Ambito, vistate dal Responsabile del Settore economico-finanziario del Comune Capofila, con allegato l'eventuale materiale esplicativo degli argomenti in discussione, devono essere comunicate ai componenti il Coordinamento Istituzionale almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta con telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, e depositate presso l'Ufficio di Piano del Comune Capofila per la eventuale consultazione.

9. Nei casi d'urgenza, la riunione del Coordinamento può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24

ore prima della seduta.

10. Le riunioni del Coordinamento Istituzionale, verbalizzate da un componente dell'Ufficio di Piano, sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione a distanza di 1 ora dalla prima, almeno 1/3 degli aventi diritto.

11. Le riunioni del Coordinamento Istituzionale si svolgono in seduta pubblica. Se entro un'ora dall'orario stabilito nella convocazione per l'inizio della seduta, non viene raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta dal Presidente. Ogni componente esprime un voto. Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese. A parità di voti la proposta è respinta. Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale.

12. Le deliberazioni del Coordinamento Istituzionale diventano esecutive dopo la loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune capofila, per giorni 15 consecutivi. Le deliberazioni, con separata votazione, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. Le deliberazioni sono inviate anche ai Comuni aderenti all'Ambito B2 per opportuna divulgazione.

13. Le riunioni del Coordinamento Istituzionale si



terranno, di norma, presso il Comune di San Giorgio del Sannio.

**Funzioni Coordinamento Istituzionale.**

1. Si dota di un proprio regolamento e svolge funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo di controllo del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale B2

2. Il Coordinamento svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, in particolare:

Approva il Piano Sociale di Zona e l'Accordo di Programma;

Approva eventuali rimodulazioni del Piano Sociale di Zona sulla base delle indicazioni proposte dall'Ufficio di Piano nel rispetto degli obiettivi definiti nell'Accordo di Programma;

Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano Sociale di Zona;

Verifica l'attuazione del Piano Sociale di Zona;

Approva i Regolamenti per l'accesso ai servizi e per la compartecipazione al costo delle prestazioni;

Approva i Regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata dei servizi;

Provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano Sociale di Zona.

Approva il Programma delle Attività Territoriali (P.A.T.)

del Distretto Sanitario compreso nell'Ambito per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria che è parte integrante del Piano di Zona.

#### **Art. 9 Ufficio di Piano**

L'Ufficio di Piano costituisce l'ufficio comune ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. TUEL n.267/2000 e s.m.e i. per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.

L'Ufficio di Piano, dotato di un proprio regolamento, si avvale di personale interno del Comune Capofila o distaccato dagli altri Comuni dell'Ambito. Qualora tra i Comuni d'Ambito non fosse rinvenibile personale atto a dotare l'Ufficio di Piano di tutte le professionalità necessarie, presso lo stesso potrà essere impiegato personale esterno. Il reclutamento del personale esterno necessario al funzionamento dell'Ambito territoriale avverrà mediante procedure selettive nel rispetto della normativa vigente.

La durata dell'incarico del Coordinatore, dei componenti dell'Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale è stabilita in anni 3 (tre) con contratto a tempo determinato o indeterminato, nei limiti della percentuale del F.U.A., fissata dalla Regione Campania, così come previsto dal III Piano Sociale Regionale 2016-2018. La sede dell'Ufficio di Piano è ubicata presso il Comune di San Giorgio del Sannio.

## **Il Coordinatore**

Alla direzione dell'Ufficio di Piano è preposto un Coordinatore, figura professionale sociale qualificata, come previsto dall'art. 23, punto 4, della Legge Regionale n.11/2007. Il Coordinatore sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio di Piano. In particolare:

a. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, i responsabili degli interventi di competenza;

b. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti.

Il Coordinatore deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività del Piano di Zona sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nella presente convenzione.

Al Coordinatore dell'Ufficio di Piano compete di predisporre e/o adottare gli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il

conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo ed indirizzo, nonché ad assumere atti di gestione.

#### **Componenti Ufficio di Piano**

L'Ufficio di Piano cura i rapporti con l'Amministrazione regionale, l'integrazione fra i servizi dei comuni e quelli dell'Azienda Sanitaria Locale e supporta gli organismi della partecipazione; a tal fine, individua le modalità attraverso cui favorire la partecipazione del Terzo Settore, fin dalla fase della programmazione, nonché il confronto con le OO.SS.

L'Ufficio di Piano opera per la creazione di un sistema stabile equilibrato e positivo di collaborazione con il soggetto o i soggetti deputati alla gestione ed alla erogazione dei servizi socio sanitari di ambito.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale B2 è l'organo competente per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture nonché accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali. Per tali funzioni si avvale degli Uffici Tecnici dei Comuni dell'Ambito Territoriale B2.

L'organo competente nell'adozione dei provvedimenti sarà tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni regionali, previa adozione di specifico regolamento.

#### **Art. 10 - obblighi prioritari**

La gestione associata a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli Enti Associati deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti. A tal uopo si precisa che, sulla base di una gerarchia di scelte prestazionali vanno garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) e i Livelli di assistenza Socio-Sanitaria (LEA) subordinando le ulteriori prestazioni alla disponibilità finanziaria residua.

L'Ambito si impegna a stipulare accordi di programma, protocolli di intesa e protocolli operativo con l'ASL BN1 ed il Distretto Sanitario di riferimento.

I Comuni si impegnano a garantire la partecipazione delle Assistenti Sociali in U.V.I. per la condivisione dei progetti socio-sanitari. La responsabilità della mancata presenza in U.V.I. e delle relative decisioni connesse, resta in capo ai singoli Comuni.

#### **Art. 11 - Revisore dei Conti.**

1.La revisione economico-finanziaria è affidata al revisore dei conti del Comune Capofila.

#### **Art. 12 - Scambio di informazioni.**

1.Per tutte le attività dirette o indirette legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di Piano e gli Enti aderenti alla presente

convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

**Art. 13 - Impegno degli Enti associati.**

1. Gli enti si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione e realizzazione dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona.

2. Il Piano Sociale di Zona annualmente dovrà essere approvato, dopo l'approvazione del Coordinamento Istituzionale, nei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale B2.

3. Il Piano Sociale di Zona annualmente dovrà essere approvato per la parte socio-sanitaria, dopo l'approvazione del Coordinamento Istituzionale, dall'Asl Bn1 con proprio atto.

4. Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione a carico di ciascun firmatario è vincolante. Per l'inadempiente si prevede la relativa responsabilità contrattuale (art. 11 comma 2 L. 241)

**Art. 14 - Rapporti finanziari.**

1. Il Fondo Unico d'Ambito (FUA) costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

2. Il Fondo Unico d'Ambito (FUA) è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:  
fondo Sociale Regionale (FSR);

fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);

fondi UE assegnati all'Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;

fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;

altre risorse, provenienti dai finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati;

fondi Asl finalizzati a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.

3. I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione secondo quanto concordato negli atti di programmazione approvati dal Coordinamento Istituzionale. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato all'esecuzione dei servizi associati dell'Ambito Territoriale B2.

4. Le risorse costituenti il Fondo Unico d'Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona da iscriversi nel bilancio del medesimo Comune.

5. Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano, provvedendo al termine

di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione.

6. Il Comune Capofila provvede all'apertura di un conto corrente dedicato per i fondi che confluiscono nel FUA.

7. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FSR), dei fondi provenienti dall'UE, e delle altre risorse, avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei finanziamenti. Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, è predisposto dal Comune di San Giorgio del Sannio, Ente Capofila, e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 31 marzo di ogni anno. La deliberazione di approvazione è trasmessa a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Piano agli Enti associati entro il 30 aprile di ogni anno.

8. Gli interventi programmati nei Piani Sociali di Zona sono realizzati con i fondi nazionali delle politiche sociali (FNPS), fondi regionali, risorse dell'Unione Europea, fondi di compartecipazione dei Comuni, dell'Asl se previsti, e fondi di compartecipazione utenti, risorse pubbliche e private.

9. In base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo, gli Enti aderenti provvedono a liquidare al Comune Capofila la quota di



compartecipazione. La maturazione di interessi moratori su servizi già appaltati, determina nel caso di mancato versamento della quota di compartecipazione utilizzata a copertura del servizio stesso, responsabilità patrimoniale esclusiva del comune inadempiente.

Nello specifico, per il triennio 2016-2018, i Comuni, per la quota di compartecipazione, provvederanno a versare:

I ^ rata pari al 40% dell'importo dovuto entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno

II^ rata pari al 30% dell'importo dovuto entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno

III^ rata pari al 30% dell'importo dovuto entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno

Il versamento delle quote di compartecipazione è obbligatorio. In caso di mancato trasferimento delle stesse al Comune Capofila, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati, proporrà al Coordinamento Istituzionale la non attivazione e/o la sospensione dei servizi d'Ambito a valere sulla quota di compartecipazione, ai Comuni inadempienti. Il coordinamento Istituzionale nei successivi 15 giorni, dovrà approvare o meno la proposta del Coordinatore, senza diritto di voto del Comune inadempiente e con assunzione di diretta responsabilità giuridica.

10. Il Responsabile contabile redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette al Coordinamento Istituzionale.

#### **Art. 15 Rendiconto di gestione**

Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale. Il rendiconto viene sottoposto alla approvazione del Coordinamento Istituzionale, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti e trasmesso agli enti aderenti per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 16 - Recesso.**

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al soggetto capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'Ente le spese fino alla data di operatività del

recesso.

**Art. 17 - Scioglimento della convenzione.**

1. La convenzione cessa prima della naturale scadenza nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti, con la deliberazione consiliare la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre in tal caso dal 1° giorno del mese successivo.

**Art. 18 Bollo**

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 all. B-art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 DPR 30.12.82 n. 955 e DM 20 agosto 1992.

**Art. 19 Registro**

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della tabella "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 13.

**Art. 20 Clausola compromissoria**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione viene rimessa alle determinazioni del Collegio di Vigilanza composto dal Direttore Generale dell'ASL, dal Presidente dell'Ambito Territoriale e dal Presidente della Provincia.

**Art. 21 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, e cioè: Dpr 20 agosto 2001 n. 384 e s.m., Legge 8 novembre 2000, n. 328, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, L.R. n.11/2007, L.R. n.15/2012, D.Lgs. n. 163/2006 e III° Piano Sociale Regionale.

La presente Convenzione è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. \_\_\_\_\_ facciate iscritte per intero oltre la successiva (con apposizione delle firme) redatta con sistema informatico di scritturazione che dopo lettura viene confermata dalle parti tutte che la sottoscrivono come segue.

Letta approvata e sottoscritta

San Giorgio del Sannio li \_\_\_\_\_

COMUNE

FIRMA DEL SINDACO E TIMBRO

1 SAN GIORGIO DEL SANNIO

*Antonio Ricci*



2 APICE

*Luca Antonello Altieri*



3 BUONALBERGO

*Michelantonio Pariani*



4 CALVI

*Armando Ferraro*



5 CASTELPOTO

IL SINDACO  
Dott. Vito Fusco



6 CAUTANO

*[Handwritten signature]*



7 FOGLIANISE

*[Handwritten signature]*



8 PADULI

IL SINDACO  
Avv. DOMENICO VESSICHELLI



9 PAGO VEIANO

IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*



10 PESCO SANNITA

*[Handwritten signature]*



11 PIETRELCINA

*[Handwritten signature]*



12 PONTE

*[Handwritten signature]*



13 SAN MARTINO SANNITA

*[Handwritten signature]*



14 SAN NAZZARO



IL SINDACO  
Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

*[Handwritten signature]*

15 SAN NICOLA MANFREDI

*[Handwritten signature]*



16 SANT' ANGELO A CUPOLO

*[Handwritten signature]*



17 SANT' ARCANGELO TRIMONTE



*[Handwritten signature]*

18 TORRECUSO

IL SINDACO  
Dr Erasmo Cutillo



*[Handwritten signature]*

19 VITULANO

*[Handwritten signature]*